



CAMERA CIVILE  
DEGLI AVVOCATI  
DI UDINE

CON IL  
PATROCINIO DI



ORDINE  
AVVOCATI  
UDINE



# I doveri nei diritti. Riforme di settore e principi generali: il caso del codice della crisi d'impresa

*Il diritto privato alle prese con i "nuovi diritti"*

5 ottobre 2024

**Diletta Lenzi**

Ricercatrice in Diritto commerciale | Avvocato in Firenze

[diletta.lenzi@unige.it](mailto:diletta.lenzi@unige.it)

# I doveri dei creditori

## Spazio di autonomia del creditore...

(1) ... nella *fisiologia* del rapporto debitore-creditore

(2) ... nella *patologia* del rapporto debitore-creditore (e, in particolare, del debitore che sia imprenditore)

# I doveri dei creditori

## Spazio di autonomia del creditore...

(1) ... nella *fisiologia* del rapporto debitore-creditore

(2) ... nella *patologia* del rapporto debitore-creditore (e, in particolare, del debitore che sia imprenditore)

# La fisiologia del rapporto debitore-creditore

## **Art. 2740 c.c. “Responsabilità patrimoniale”**

«Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge»

## **Art. 2741 c.c. “Concorso dei creditori e cause di prelazione”**

«I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.»

# La fisiologia del rapporto debitore-creditore

## **Art. 1175 c.c. “Comportamento secondo correttezza”**

«Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza»

## **Art. 1206 c.c. “Condizioni”**

«Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione»

## **Art. 1337 c.c. “Trattative e responsabilità precontrattuale”**

«Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede»

## **Art. 1375 c.c. “Esecuzione in buona fede”**

«Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede»

# La fisiologia del rapporto debitore-creditore

## **Art. 1175 c.c. “Comportamento secondo correttezza”**

«Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza»

## Art. 1206 c.c. “Condizioni”

«Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione»

## Art. 1337 c.c. “Trattative e responsabilità precontrattuale”

«Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede»

## **Art. 1375 c.c. “Esecuzione in buona fede”**

«Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede»

# La fisiologia del rapporto debitore-creditore

## **Art. 1175 c.c. “Comportamento secondo correttezza”**

«Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza»

## Art. 1206 c.c. “Condizioni”

«Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione»

## **Art. 1337 c.c. “Trattative e responsabilità precontrattuale”**

«Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede»

## Art. 1375 c.c. “Esecuzione in buona fede”

«Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede»

# La fisiologia del rapporto debitore-creditore

Art. 1175 c.c. “Comportamento secondo correttezza”

«Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza»

**Art. 1206 c.c. “Condizioni”**

«Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione»

Art. 1337 c.c. “Trattative e responsabilità precontrattuale”

«Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede»

Art. 1375 c.c. “Esecuzione in buona fede”

«Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede»



# I doveri dei creditori

## Spazio di autonomia del creditore...

(1) ... nella *fisiologia* del rapporto debitore-creditore

(2) ... nella *patologia* del rapporto debitore-creditore (e, in particolare, del debitore che sia imprenditore)

# La patologia del rapporto debitore-creditore

## Art. 4 Codice della crisi “Doveri delle parti”

Comma 1 «Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.»

Comma 4 «I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.»

## Art. 16 Codice della crisi (applicabile alla composizione negoziata)

Comma 1 «Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. (...)»

Comma 6 «Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.»

# La patologia del rapporto debitore-creditore

## Art. 4 Codice della crisi “Doveri delle parti”

Comma 1 «Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori **devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.**»

Comma 4 «I creditori hanno il **dovere di collaborare lealmente** con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di **rispettare l'obbligo di riservatezza** sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.»

## Art. 16 Codice della crisi (applicabile alla sola composizione negoziata)

Comma 5 «Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a **partecipare alle trattative in modo attivo e informato.** (...)»

Comma 6 «Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di **collaborare lealmente e in modo sollecito** con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'**obbligo di riservatezza** sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con **risposta tempestiva e motivata.**»

**UniGe**  

---

**DIGI**